



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Roma, 11 novembre 2011

Prot. n.

CIRCOLARE n.

Oggetto: Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17 del d.l. 112/2008 e dell'art. 16 del d.l. 98/2011.

Premessa.

La vigente normativa in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche prevede che quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione all'attuazione dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa e per attivare, tra l'altro, gli istituti premianti previsti dall'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2009.

In effetti, in linea generale gli interventi normativi sulla spesa pubblica, nell'individuare tipologie e misure dei risparmi da conseguire, consentono alle amministrazioni un ampio margine operativo, al fine di incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa con modalità di finanziamento virtuose, tramite processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione della spesa, con l'obiettivo da un lato di rafforzare la correlazione tra qualità dei servizi e produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa, dall'altro di limitare gli effetti del contenimento delle risorse destinate all'impiego pubblico.

La presente Circolare è pertanto finalizzata a richiamare l'attenzione sull'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo delle opportunità offerte dalla richiamata normativa, con particolare riferimento all'art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008 e all'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Sono destinatari della presente Circolare le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", ad esclusione degli enti e delle amministrazioni indicate nelle diverse disposizioni normative.

Quadro normativo

Si richiama, in sintesi, la principale normativa in materia.

L'articolo 61, comma 17, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste nello stesso decreto. La norma in parola prevede che una quota di detto fondo può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa.

Si allega una tabella riassuntiva delle misure di contenimento delle spese degli apparati amministrativi introdotte dalla norma in parola, in relazione alle modifiche apportate dall'art. 6 del d.l. 78/2010 (All. 1).

La *legge 22 dicembre 2008 n. 203* (legge finanziaria 2009), ha, tra l'altro, disciplinato le modalità applicative delle disposizioni contenute nel menzionato articolo 61, comma 17 del d.l. n.112./2008.

In particolare, l'art. 2, comma 32 di detta norma precisa che a partire dal 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa, anche utilizzando le risorse di cui al richiamato art. 61, comma 17 del d.l. n.112./2008. Il comma 34 del medesimo articolo prevede che può essere devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni una quota parte delle risorse dei risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento. L'articolo 2, comma 33 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa.

A fini sopra indicati sono stati emanati i DD.MM. 23 dicembre 2009 e 28 dicembre 2010.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

In materia di premialità si richiama, inoltre, l'Intesa del 4 febbraio 2001 che prevede che per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008.

L'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (v. *supra*) e da altre disposizioni contenute nel medesimo D.L. 98/2011.

Infine, si richiama l'art. 6 del D.lgs. 1 agosto 2011, n. 141, in base al quale nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini della differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Indicazioni per l'applicazione del D.L. 112/2008 e del D.L. 98/2011

Risparmi destinabili alla contrattazione integrativa ex D.L. 112/2008

Come sopra già evidenziato, l'art. 61, comma 17, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* ha previsto l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste nello stesso decreto. La norma in parola prevede che una quota di detto fondo può essere destinata, con le modalità individuate nella legge 203/2008, al finanziamento della contrattazione integrativa.

Le misure di spesa indicate nel menzionato art. 61, c. 17 del D.L. 112/2008 hanno subito rimodulazioni per effetto dell'art. 6 del D.L. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) che ha operato la riduzione di alcuni costi sostenuti dalle amministrazioni, quali ad esempio la partecipazioni agli organi collegiali, le indennità, compensi e gettoni di presenza, spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Nella Tabella 1, si riassumono le misure di contenimento delle spese degli apparati amministrativi introdotte dall'art. 61, c. 17 del D.L. 112/2008, in relazione alle modifiche apportate dall'art. 6 del d.l. 78/2010.

La terza colonna della predetta Tabella indica sinteticamente le misure percentuali o assolute delle riduzioni di spesa e i correlati risparmi che le amministrazioni devono versare, ai sensi del citato art. 61, c. 17 del d.l. 112/2008, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Detti risparmi, ai fini della destinazione al finanziamento della contrattazione integrativa confluiscono nel fondo di cui al predetto decreto, ai fini della successiva ripartizione alle amministrazioni, con le modalità indicate nell'art. 2 c. 33 della legge 203/2008, e.

I risparmi conseguiti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli realizzati per effetto dell'applicazione delle sopra richiamate norme, costituiscono **economie aggiuntive** che, per effetto dell'art. 16, commi 4 e 5 del d.l. 98/2011 e nelle misure ivi indicate, possono essere destinati dalle stesse amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa (v. *infra*).

Risparmi destinabili alla contrattazione integrativa ex D.L. 98/2011

Come già evidenziato, l'art. 16 del D.L. 98/2011 prevede la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (v. *supra*) e da altre disposizioni contenute nel medesimo D.L. 98/2011.

Nel merito, il comma 4 dell'art. 16 del predetto D.L. 112/2008 prevede la facoltà per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di adottare, per perseguire maggiori economie, "entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche".

Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Il comma 5 dell'art. 16 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate a seguito dell'attuazione dei predetti piani possono essere utilizzate annualmente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La restante quota dei risparmi conseguiti è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Non devono provvedere al versamento gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.

Le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni interessate, accertano a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

La norma in parola precisa, come sopra anticipato, che le economie realizzate a seguito dell'adozione dei piani triennali devono essere aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (art. 64, comma 17 d.l. 112/2008) nonché rispetto a quelle conseguibili in applicazione dell'articolo 12 (*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*) e dallo stesso art. 16 del decreto legge in commento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Risorse derivanti dai risparmi conseguiti, destinabili alla contrattazione integrativa: sintesi

Sintetizzando quanto finora esposto, attualmente i fondi per la contrattazione integrativa possono essere alimentati:

- a) dalle risorse provenienti dall'applicazione dell'art. 61, comma 17 del D.L. 112/2008, con le modalità individuate nella legge 203/2008 (c.d. "*dividendo dell'efficienza*");
- b) dal 50% delle economie conseguite per effetto dei piani triennali previsti dai commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, finalizzati alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione, alla riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, conseguibili in applicazione:
 - a) delle altre disposizioni del medesimo art. 16 del D.L. 98/2011, finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego (es.: risparmi derivanti dalla limitazione delle facoltà assunzionali; economie derivanti da processi di digitalizzazione, semplificazione delle procedure, riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, ...);
 - c) dell'articolo 12 del predetto decreto (*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*);
- c) dal 50% delle ulteriori economie conseguite rispetto alle misure individuate nell'art. 61, comma 17 del d.l. 78/2008, come rimodulate dall'art. 6 del d.l. (v. comma 5 dell'art. 16 del D.L. 98/2011).

Si precisa che le economie indicate nei punti b) e c), all'esito delle procedure di certificazione, sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa.

Con riferimento alle norme commentate, le amministrazioni sono inviate ad avviare le necessarie valutazioni e i connessi adempimenti operativi per l'individuazione dei necessari interventi di ristrutturazione/ottimizzazione organizzativa e di riqualificazione della spesa, ai fini delle previsioni di cui al d.l. 112/2008 e per la predisposizione dei piani triennali previsti dall'art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Si pone l'accento sull'importanza delle indicazioni contenute nella presente circolare, al fine di coniugare virtuosamente i processi di riorganizzazione e riqualificazione della spesa con le esigenze di incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, da finalizzare all'attivazione delle politiche incentivanti e premiali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

